



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 novembre 2010 (06.12)
(OR. en)**

16843/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0206 (APP)**

**EF 188
MI 492
COMPET 389
ECOFIN 756
ENFOPOL 346**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Com: 12675/10 EF 100 MI 269 COMPET 224 ECOFIN 470 ENFOPOL 224

Oggetto: Proposta di regolamento (UE) n. .../... del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro
- Proposta di compromesso della Presidenza per un accordo politico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una proposta di compromesso della presidenza per un accordo politico riguardo alla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL CONSIGLIO

sull'estensione del campo di applicazione del regolamento (UE) n. xx/yy del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. xx/yy⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai territori di quegli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

¹ GU ..., pag. ...

² GU ..., pag. ...

³ GU ..., pag. ...

⁴ GU ..., pag. ...

- (2) Vi è l'esigenza di trasportare del contante in euro nella prospettiva del passaggio all'euro, poiché le banconote in euro necessarie per la transizione sono generalmente trasportate dalle attuali riserve dell'area dell'euro e in quanto le monete metalliche sono spesso coniate in tutto o in parte all'estero.
- (3) Pertanto, occorre applicare il regolamento n. xx/yy agli Stati membri che si stanno preparando ad adottare l'euro sin dalla data di adozione da parte del Consiglio della decisione di abrogare la deroga relativa alla loro partecipazione all'euro.
- (4) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè facilitare il trasporto professionale transfrontaliero su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'attuale zona euro e Stati membri in procinto di introdurre l'euro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, data la natura fortemente dettagliata e divergente dei sistemi normativi nazionali in materia, e può quindi, per l'entità e gli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. xx/yy del Consiglio si applica al territorio di uno Stato membro che non ha ancora adottato l'euro a decorrere dalla data della decisione del Consiglio, a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, di abrogare la deroga alla partecipazione all'euro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]
